

Deliberazione N. **DdL.277**
Assessore
Assessore Marchiello Antonio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	02	02

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **06/06/2024**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :
Disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante il "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11", disciplina l'esercizio delle attività commerciali nella regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi, nel rispetto delle potestà legislative previste all'art. 117 della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nella restante normativa vigente in materia;
- b) alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, tenuto conto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187, sono state apportate modifiche con le seguenti leggi regionali:
 - b.1) legge regionale 24 giugno 2020, n. 11;
 - b.2) legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38;
 - b.3) legge regionale 4 marzo 2021, n. 2;
 - b.4) legge regionale 29 giugno 2021, n. 5;
 - b.5) legge regionale 31 dicembre 2021, n. 31;
 - b.6) legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a) l'ufficio regionale competente, sentito l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza, ha elaborato proposte di adeguamento normativo recanti modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, volte a superare alcune difficoltà applicative riscontrate nel corso degli anni e a conformare la normativa regionale alle sopravvenute disposizioni statali, il tutto come dettagliato negli allegati della presente deliberazione;
- b) in particolare, il disegno di legge predisposto è composto da 19 articoli e prevede che:
 - b.1) gli articoli 1, 2 e 17 introducono disposizioni utili a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, in particolare l'art. 17 risponde all'esigenza di individuare, in via transitoria, un criterio utile a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, nelle more dell'adozione della delibera di Giunta regionale che determini i criteri per l'identificazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale;
 - b.2) l'art. 3 mira a ridurre i termini per l'apposizione del visto di conformità regionale al SIAD approvato dai Comuni, passando dagli attuali 60 a 45 giorni. È prevista, inoltre, la possibilità di interrompere tali termini una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali. Si chiarisce infine che, acquisito il visto di conformità regionale, ovvero decorso il termine di quarantacinque giorni in assenza di richieste da parte del competente ufficio regionale, il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania;
 - b.3) le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 sono finalizzate a conformare la normativa regionale alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
 - b.4) gli articoli 10 e 11 afferiscono alla materia del commercio su aree pubbliche ed apportano modifiche, rispettivamente, all'articolo 55 (Assegnazione dei posteggi) e all'articolo 71 (Canoni per la concessione dei posteggi). In particolare, l'art. 10 contiene una modifica volta a consentire agli uffici regionali di avere conoscenza, entro la scadenza del 30 luglio, anche del numero dei posteggi riservati che i comuni intendono mettere a bando. L'art. 11, in un'ottica di semplificazione amministrativa, ha previsto che la revisione dei canoni minimi e massimi delle tasse dei posteggi, stabiliti dai comuni, non debba essere oggetto di sindacato da parte della Regione;
 - b.5) gli articoli da 12 a 15 apportano alcune modifiche alla Sezione II (Disposizioni in materia dei mercati all'ingrosso) del Capo IV del Testo unico. In particolare, viene stabilito che il Piano di sviluppo dei mercati

all'ingrosso sia predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale (art. 12); si prevede, inoltre, che nelle more dell'approvazione del detto Piano di sviluppo, l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati venga autorizzata dal Consiglio regionale (art. 13). Infine, l'art. 14 stabilisce che la Giunta regionale adotti un regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, cui i mercati esistenti si conformano entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso;

b.6) l'art. 16 elimina un refuso contenuto nell'articolo 99 (Orari di apertura e chiusura degli esercizi);

b.7) l'art. 18 reca la clausola di invarianza finanziaria;

b.8) l'art. 19 dispone l'entrata in vigore della legge fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- c) con nota PG/2024/0247683 del 15 maggio 2024, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha comunicato che le modifiche apportate dall'allegato disegno di legge "non sembrano apportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di disposizioni che mirano, principalmente, a superare alcune difficoltà applicative riscontrate nel corso degli anni ed a conformare la normativa regionale alle disposizioni statali";

RITENUTO, pertanto, di dover approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge (DDL) recante "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)" che, in uno alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria, ai documenti di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a) lo Statuto della Regione Campania;
- b) la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 e s.m.i.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge (DDL) recante "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)" che, in uno alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria, al documento di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;
- 3) di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, all'Assessore alle Attività produttive, all'Ufficio Legislativo, alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.277	del	06/06/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 02	02

OGGETTO :

Disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Marchiello Antonio</i>		<i>11/06/2024</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Farina Raffaella</i>		<i>11/06/2024</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>06/06/2024</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>11/06/2024</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
40 . 2 : Ufficio Legislativo
50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente